

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN
DIFFRATTOMETRO A RAGGI X PER ANALISI DI DIFFRAZIONE DA
POLVERI (BRAGG-BRENTANO), DIFFRAZIONE AD INCIDENZA
RADENTE (GID) E ANALISI DI FILM SOTTILI IN RIFLETTOMETRIA
(XRR). CIG**

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto
di ragione e di legge

TRA

l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO (codice fiscale 81001910439 e
partita IVA 00291660439), con sede legale in Piazza Cavour, 19/F - 62032 Camerino
(MC), rappresentata nella persona del Prof. Graziano Leoni, nato a Jesi (AN) il
28/06/1965, C.F. LNEGZN65H28E388I, in qualità di Rettore dell’Università di
Camerino, domiciliato per la sua carica in Piazza Cavour, 19/F – 62032 Camerino
(MC) ed autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dello Statuto
dell’Università degli studi di Camerino, di seguito denominata Università;

E

l’Impresa (P. Iva e codice fiscale),
con sede legale in, - (.....),
rappresentata dal Sig., nato a (.....) il
..... e residente in – (.....) –
Codice fiscale, nella sua qualità di legale rappresentante
dell’Impresa, nel prosieguo denominata Impresa o Esecutore o Appaltatore o

Contraente;

PREMESSO CHE

- con provvedimento del Direttore Generale protocollo 91968 del 28/11/2024 il Dott. Marco Minicucci è stato nominato responsabile unico di progetto in riferimento alla fornitura di un diffrattometro a raggi x per analisi di diffrazione da polveri (BRAGG-BRENTANO), diffrazione ad incidenza radente (GID) e analisi di film sottili in riflettometria (XRR);
- con provvedimento del Direttore Generale repertorio n. – protocollo n. del:
 - ✓ è stato approvato il progetto relativo alla fornitura in oggetto;
 - ✓ è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, avente ad oggetto la fornitura in argomento, per un importo a base di gara di € 299.180,00 Iva esclusa;
 - ✓ sono stati approvati gli atti di gara;
- con provvedimento del Direttore Generale repertorio n. – protocollo n. del, previa verifica circa il possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura a favore dell'operatore economico

- (se applicabile) con verbale in data, dopo la verifica circa il possesso dei requisiti in capo all'affidatario, il direttore dell'esecuzione ha ordinato l'avvio della fornitura in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto la fornitura di un diffrattometro a raggi x per analisi di diffrazione da polveri (BRAGG-BRENTANO), diffrazione ad incidenza radente (GID) e analisi di film sottili in riflettometria (XRR), come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico allegato al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo del contratto ammonta ad € (diconsi Euro) IVA esclusa, così suddivisi:

- A. € (diconsi Euro) IVA esclusa, in riferimento all'esecuzione della fornitura, posa in opera e prestazioni accessorie;
- B. € 0,00 (diconsi Euro Zero/00) per oneri della sicurezza originati dalla valutazione dei rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla realizzazione della fornitura a perfetta regola d'arte.

I predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni erogate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono pertanto remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

I corrispettivi contrattuali comprendono inoltre l'adempimento a tutti gli oneri ed obblighi derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate o da emanare dalle competenti autorità.

ARTICOLO 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CRITERI INTERPRETATIVI

I rapporti contrattuali sono regolati dalle seguenti norme:

- D. Lgs. n. 36/2023;
- vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
- vigente normativa in materia di salute e sicurezza su lavoro, ed in particolare D. Lgs. n. 81/2008;

- Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Camerino, emanato con D.R. n. 475 del 29 giugno 2001;
- Titolo I del Codice Etico di Comportamento dell'Università di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015 e ss.mm.ii.;
- norme contenute nel presente nel contratto, nonché in tutta la documentazione ad esso allegata;
- per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile;

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- disposizioni contrattuali non in contrasto con le norme cogenti.

ARTICOLO 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

L'appalto viene concesso ed accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto.

Fanno parte integrante del contratto, e sono materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- 1) Capitolato Tecnico.

Fanno parte integrante del contratto, sebbene non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- Offerta economica;
- Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
- Polizze di garanzia (responsabilità civile e cauzione definitiva).

ARTICOLO 5 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

L’operatore economico affidatario deve consegnare l’attrezzatura entro il termine di 8 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto.

L’installazione della strumentazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

ARTICOLO 6 – AVVIO DELL’ESECUZIONE IN PENDENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

L’Università, ai sensi dell’articolo 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo la verifica circa il possesso dei requisiti in capo all’affidatario, ha la facoltà di dare avvio, in tutto o in parte, alla fornitura oggetto del contratto da parte dell’operatore economico affidatario in pendenza della stipulazione del contratto.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 17, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, l’Università potrà ordinare l’avvio della fornitura anche prima della verifica dei requisiti, qualora ricorrano le ipotesi tassative ivi previste.

In tale eventualità l'operatore economico affidatario deve dare immediato corso alla fornitura medesima, attenendosi alle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto e, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula, decorrono i termini di cui al precedente articolo 5.

Qualora sia stato dato l'avvio della fornitura in pendenza della stipula del contratto, in caso di mancata stipulazione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

È ammessa la sospensione dell'esecuzione del contratto, su ordine del direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 121 e dell'allegato II.14, articolo 8 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità ivi previste.

Il risarcimento del danno, nel caso di sospensioni totali o parziali della fornitura disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023 è quantificato sulla base dei criteri di cui all'Allegato II.14, del codice, in quanto compatibili.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Dott. Marco Minicucci.

Nella fattispecie, il RUP riveste anche le funzioni di direttore dell'esecuzione (DEC), non essendo la prestazione oggetto di acquisizione caratterizzata da particolare importanza, per qualità o importo, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere

diverso dal RUP, ai sensi dell'articolo 114, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e dell'articolo 32 del suo allegato II.14.

ARTICOLO 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, ha costituito, preliminarmente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva di € (Euro), rilasciata da il, con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Università.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D. Lgs. n. 36/2023. In particolare, tenuto conto dell'oggetto del contratto, lo svincolo avverrà secondo le seguenti percentuali:

- l'80% della garanzia verrà svincolato all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione della fornitura;
- il restante 20% verrà svincolato al termine delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 10 – POLIZZA ASSICURATIVA, DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ DELL'UNIVERSITÀ

L'appaltatore, con riferimento agli obblighi assunti con il contratto, solleva espressamente l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'Università, sia dell'appaltatore o di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Università derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà coperta da polizza assicurativa che l'Impresa dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, preliminarmente alla stipula del contratto e di cui dovrà fornire copia all'Università, completa delle relative quietanze.

In particolare, ai fini della stipulazione del contratto, l'appaltatore dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura dei seguenti rischi:

- **RCT – Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi** in conseguenza di eventi accidentali causati dall'affidatario o da persone cui l'affidatario è tenuto a rispondere per tutte le attività dedotte in contratto;
- **RCO – Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera.**

L'impresa assume pertanto a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità civile conseguente agli eventuali infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, che

possano derivare dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, liberando pertanto l'Università da ogni responsabilità o conseguenza.

Resta tuttavia inteso che:

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- l'Università sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

Non sono ammesse polizze che prevedano franchigie; sono pertanto assunti a totale carico dell'Impresa l'eventuale franchigia e scoperto stabiliti dalla compagnia di assicurazione; tali importi, se richiesto dall'Università, dovranno essere garantiti da apposita fideiussione.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In ogni caso, l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

ARTICOLO 11 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Tutte le modifiche e varianti al contratto devono essere autorizzate dal responsabile unico del progetto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'amministrazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, ha la facoltà di richiedere all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto contiene, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023, clausole di revisione del prezzo; tali clausole si attivano, sempre che non apportino modifiche che alterino la natura generale de contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo del contratto e operano nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si procede ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 12 – CONTABILIZZAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Università provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale in un'unica soluzione.

L'emissione della relativa fattura è in ogni caso subordinata all'accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza delle prestazioni rese alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e all'emissione del relativo certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 e ss.mm.ii., avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

La fattura, emessa in modalità elettronica nel rispetto del DM 55/2013:

- ✓ dovrà essere intestata a: Università degli Studi di Camerino – Piazza Cavour 19/f - 62032 Camerino (MC) - Codice Fiscale 81001910439 – Partita IVA 00291660439) – Codice univoco IPA UFYWP2;
- ✓ dovrà essere emessa, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, con IVA esposta soggetta al regime di split payment e recare l'annotazione “Scissione di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DM 23 gennaio 2015”;
- ✓ oltre ai dati fiscali obbligatori, dovrà indicare:
 - CIG relativo al presente affidamento;
 - Numero di protocollo del contratto.

I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario presso l'Istituto bancario designato dall'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

I pagamenti saranno effettuati previa verifica del regolare adempimento da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Università tratterà dal certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il ritardato pagamento delle fatture per cause imputabili all'Università determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'esecutore a mezzo posta elettronica certificata (PEC), determinano la sospensione del termine di pagamento sopra indicato, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di avvalersi delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto.

La sospensione del termine di pagamento si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell'esecuzione, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'appaltatore.

La comunicazione di vicende soggettive di cui all'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'allegato II.14, articolo 6 del D.Lgs. 36/2023 determinano la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell'Università, nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.

Le commissioni connesse ai pagamenti, se dovute, saranno a carico dell'Impresa.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

ARTICOLO 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l'appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, deve comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso (con le relative generalità e codici fiscali).

La cessazione, la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto o delle persone designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie, devono essere tempestivamente notificate all'Università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG che identifica univocamente il presente affidamento.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010, l'Impresa si impegna ad assumere integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.

Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni relative alla commessa, il contratto si intende risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010. L'Impresa si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n. 136/2010.

L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell'Università e della Prefettura territorialmente competente.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

Si ribadisce che il mancato rispetto dei suindicati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'immediata risoluzione dello stesso.

ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

E' assolutamente vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell'articolo 119, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 15 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

Nei casi previsti dall'articolo 120, comma 1, lettera d) e dall'allegato II.14, articolo 6 del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in essi contenute.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO

Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente all'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

Previa autorizzazione dell'Università, è ammesso l'affidamento in subappalto delle sole prestazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, nei limiti, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni tutte di cui al citato articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

Posto che, ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del D. Lgs. 36/2023, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di

appalto, si precisa che l'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio almeno il 50,01% delle prestazioni previste.

Le lavorazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo sulle attività oggetto di affidamento e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'Impresa è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte dei subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza di norme di legge e regolamento, disposizioni e capitolati che lo stesso appaltatore è obbligato a rispettare in forza del contratto di appalto.

L'Università rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le imprese subappaltatrici e l'appaltatore, restando l'Università stessa sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle Imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle prestazioni subappaltate.

Ove l'Università fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione della fornitura, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione al subappalto, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Impresa e/o dei subappaltatori di risarcimenti.

L'Impresa, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all'allontanamento immediato del subappaltatore.

L'Università provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto nei termini di legge che decorrono dalla data di ricevimento della relativa istanza, redatta in conformità al disposto dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e completa di tutti gli elementi richiesti.

Si precisa, infatti, che la dichiarazione di subappalto presentata in sede di offerta non vale a sostituire la procedura di autorizzazione al subappalto ed in difetto della preventiva formale autorizzazione della stazione appaltante il subappalto deve ritenersi non autorizzato (a tale proposito si rammenta che il subappalto non autorizzato, oltre a costituire, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 646/1982, un reato penalmente sanzionato, si configura come grave inadempimento contrattuale e consente all'amministrazione di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto).

I subappalti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023 saranno autorizzati nei limiti stabiliti da detta normativa.

Nei confronti dell'Impresa che non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui sopra, l'Università avrà facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 17 – PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione delle attività oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di applicare le penali di seguito descritte, calcolate sul valore complessivo del contratto, e comunque complessivamente non superiori al 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, fatto salvo il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le

violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali:

1. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nella consegna dell'apparecchiatura, una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
2. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nell'installazione dell'apparecchiatura, una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
3. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo rispetto alla data concordata per l'attività di addestramento e formazione, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale;
4. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo rispetto alla tempistica concordata per il ripristino del funzionamento dell'attrezzatura non funzionante, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale fino al giorno di ripristino del funzionamento dell'attrezzatura;
5. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nell'esecuzione degli interventi di assistenza tecnica (on site o presso la sede del Fornitore), rispetto alle tempistiche previste nel Capitolato Tecnico, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale;

6. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo rispetto alla data concordata per la sostituzione integrale dell'attrezzatura non funzionante con una nuova, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale, fino al giorno di avvenuta consegna della nuova attrezzatura;
7. in caso di indisponibilità del servizio di supporto telefonico e da remoto, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale per ogni mancata risposta da parte del call center;
8. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione programmata previsto entro un anno dall'installazione, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale;
9. per ogni accertata violazione agli obblighi di comportamento contenuti nel titolo I del Codice Etico di Comportamento dell'Università di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015 e ss.mm.ii., pubblicato sul sito <https://www.unicam.it/sites/default/files/regolamenti/CODICE%20ETICO%20E%20DI%20COMPORTAMENTO%20AGGIORNATO%202023%20PER%20PUBBLICAZ.pdf> una penale di importo compreso fra lo 0,3 (ZeroVirgolaTre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
10. per ogni altra eventuale violazione alle disposizioni del presente contratto e del capitolato tecnico, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale.

L'Università, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili inadempimenti da parte del fornitore agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, ne dovrà dare comunicazione al fornitore stesso riportando, con descrizione circostanziata, tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale, indicando i riferimenti contrattuali che la legittimano. La contestazione della penale al fornitore deve avvenire in forma scritta e deve necessariamente dettagliare i riferimenti contrattuali e la descrizione dell'inadempimento. Qualora l'Università lo ritenga opportuno, la contestazione può contenere il calcolo economico della penale.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Università, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

In caso di deduzioni ritenute dall'Università non sufficienti, sulla base di un'attenta analisi della documentazione prodotta dall'Impresa, l'Università stessa dovrà comunicare per iscritto al fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite dal contratto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di esito positivo della valutazione delle controdeduzioni del fornitore, l'Università dovrà provvedere a comunicare per iscritto al fornitore la eventuale non applicazione delle penali.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o se, successive, sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di

provvedere, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Università, alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale netto, il responsabile unico del progetto propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione della fornitura, l'Università si riserva di provvedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con esecuzione della fornitura in danno dell'Impresa inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 18 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore, per quanto di propria competenza, si impegna a prestare la piena collaborazione per rendere possibile tale attività di verifica.

La stazione appaltante contesterà in forma scritta le eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'appaltatore è tenuto a darvi riscontro

nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere e le migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto, nonché la completa eliminazione delle irregolarità.

Scaduto il termine fissato per l'eliminazione delle irregolarità senza che l'appaltatore abbia provveduto alla loro eliminazione, qualora tali irregolarità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

La fornitura sarà oggetto di verifica di conformità da svolgersi conformemente a quanto previsto nell'art. 36 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata dalla Stazione Appaltante entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, ed è conclusa entro sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all'Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato tecnico e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario. L'esito positivo della verifica non esonera l'Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato dal RUP che lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP in caso di contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

ARTICOLO 19 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Impresa deve attenersi a tutte le norme del presente contratto.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, l'appaltatore:

- deve eseguire la fornitura ed installazione nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, sotto la direzione tecnico-

amministrativa dell'Università;

- deve garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi per il proprio personale e collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
- deve avvalersi di personale qualificato in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto;
- deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;
- deve esibire ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica, estratto del libro unico del lavoro, ai sensi delle norme vigenti;
- deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di comportamento contenuti nel titolo I del Codice Etico di Comportamento dell'Università di Camerino, pubblicato sul sito <https://www.unicam.it/sites/default/files/regolamenti/CODICE%20ETICO%20E%20DI%20COMPORTAMENTO%20AGGIORNATO%202023%20PER%20PUBBLICAZ.pdf>;
- deve nominare, a propria cura e spese, un referente della fornitura, che si renda responsabile del coordinamento delle attività oggetto dell'appalto;

- deve provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura di tutti i materiali, attrezzature, utensili, dispositivi, strumenti, scale e ponteggi, mezzi in opera, ecc. ad uso dei propri tecnici, rispondenti alle normative di sicurezza e alle leggi antinfortunistiche vigenti necessari al corretto e regolare svolgimento delle prestazioni previste.

Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'applicazione delle presenti prescrizioni devono intendersi inclusi nel corrispettivo contrattuale.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Università anche dell'osservanza delle prescrizioni suindicate da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non esime pertanto l'appaltatore da tale responsabilità, e ciò senza pregiudizio per gli altri diritti dell'Università.

ARTICOLO 20 – PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO O APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore si impegna ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore è tenuto a rispettare, e a fare rispettare al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

A tal fine l'appaltatore dovrà procedere, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08, in collaborazione con i responsabili della sicurezza dell'Università, ad una attenta visita

dei locali e dei luoghi oggetto della fornitura e posa, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale adibito alla fornitura e sua installazione.

L'appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà pertanto provvedere a fornire adeguate istruzioni al personale addetto relativamente ai rischi connessi alle operazioni, nonché a dotarlo di tutti i dispositivi (DPI) utili ed appropriati allo svolgimento in sicurezza delle proprie funzioni, previsti dalle vigenti leggi per le relative figure professionali.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'Università.

Ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, la stazione appaltante ha valutato che le prestazioni oggetto del presente capitolato siano tali da realizzare situazioni di interferenza per le quali le norme vigenti richiedono la redazione del Documento per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); ha pertanto provveduto alla redazione del DUVRI ed al correlato calcolo dei costi originati dalla valutazione dei rischi da interferenza.

I costi originati dalla valutazione dei rischi da interferenza, così come stimati dalla stazione appaltante, ammontano ad € 0,00 (diconsi Euro Zero/00), tenuto conto che le misure contenute nel DUVRI hanno natura meramente comportamentale e non sono tali da comportare costi diretti per l'appaltatore.

La valutazione dei rischi interferenti potrà comunque essere aggiornata dall'Università nel caso se ne ravvisasse la necessità.

Per quanto concerne tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze è fatto obbligo all'Impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi propri dell'attività svolta.

ARTICOLO 21 – PERSONALE ADDETTO ALLA FORNITURA

Per l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, l'appaltatore deve avvalersi di proprio personale qualificato in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto, regolarmente assunto ed operante sotto la sua responsabilità esclusiva.

Nei confronti del personale impiegato nella fornitura e sua posa in opera, l'appaltatore deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in vigore nel momento e nel luogo ove si svolge la fornitura, in quanto applicabili.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008, il personale dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore addetto alla fornitura di cui al presente appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata

di fotografia e qualifica, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'appaltatore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione della fornitura e sua installazione specificati nel presente contratto e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione delle attività previste, impiegando personale appositamente formato e continuamente aggiornato.

Il personale dell'appaltatore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica.

L'appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente contratto e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno dell'Università.

ARTICOLO 22 – REFERENTE DELL'APPALTATORE

Per la regolare esecuzione dell'appalto, l'appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, ha individuato, quale proprio referente, il Sig., dotato dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e morale, rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail tutti i giorni 24h/24, incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse all'esecuzione della fornitura, installazione e relativi servizi accessori.

Il referente dell'appaltatore:

- deve provvedere all'organizzazione della fornitura, posa in opera e prestazioni accessorie, coordinando le attività del personale addetto;
- deve adottare tutte le opere ed accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri ai lavoratori impiegati ed ai terzi, nonché ai beni pubblici e privati;
- deve verificare che la fornitura sia conforme alle specifiche contrattuali;
- in caso di emergenze, deve intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto, entro n. 3 (tre) ore o diverso termine se concordato con il direttore dell'esecuzione.

Il responsabile unico del progetto ed il direttore dell'esecuzione si rivolgeranno direttamente al referente designato dall'appaltatore per ogni problema che dovesse insorgere durante la sua esecuzione.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dall'amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'appaltatore.

In caso di impedimento del referente, l'appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al direttore dell'esecuzione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ARTICOLO 23 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011 l'Università può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall'art. 123 e dall'Allegato II.14, art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso, l'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna la fornitura e ne verificherà la regolarità.

L'Impresa può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256, 1463).

ARTICOLO 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Università risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14, articolo 10 del D.Lgs. 36/2023, ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

L'Università procede inoltre alla risoluzione del contratto, mediante semplice lettera raccomandata:

- in caso di frode nei riguardi dell'Università da parte dell'appaltatore e/o di eventuali subappaltatori;
- in caso di revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del contratto;

- nel caso di violazione molto grave alle norme contenute nel Titolo I del Codice Etico di Comportamento dell'Università di Camerino;
- nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale;
- avvenuta applicazione di tre penali;
- nel caso di un ritardo nell'ultimazione della fornitura ed installazione dell'attrezzatura oltre 10 (dieci) giorni solari rispetto al termine previsto;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;
- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità e la corretta esecuzione della fornitura;
- qualora l'Impresa non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa prevista dal presente contratto;

- in caso di ottenimento, in fase di pagamento, di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive;
- in tutti gli altri casi previsti per legge.

L'applicazione delle penali non esclude l'obbligo di risarcimento da parte dell'appaltatore di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'appaltatore stesso.

ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed alla interpretazione del contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Macerata.

ARTICOLO 26 – SPESE

Tutte le spese inerenti al presente contratto, comprese le spese di bollo, sono interamente a carico dell'Impresa, ad esclusione dell'IVA, che per legge è a carico committente.

ARTICOLO 27 – DOMICILIO ELETTO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge quale proprio domicilio il seguente indirizzo:

..... —

Posta elettronica certificata (PEC):

Tutte le comunicazioni, assegnazioni di termini, indicazioni ed ogni altra indicazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate dal responsabile del procedimento al domicilio eletto dell'appaltatore, intendendole così validamente ed efficacemente effettuate all'appaltatore.

ARTICOLO 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte Università di Camerino è pubblicata alla pagina [Privacy Policy | Università di Camerino \(unicam.it\)](#). L'informativa dell'appaltatore per i Clienti è reperibile alla pagina web [.....](#)

In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.) e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.

ARTICOLO 29 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Università degli Studi di Camerino

Il Rettore Prof. Graziano Leoni

[Firmato digitalmente]

L'Appaltatore,

Il legale rappresentante

[Firmato digitalmente,]